CAMERA DEI DEPUTATI N. 3330-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **AZZARO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 luglio 1966 *(Stampato n. 1517)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 luglio 1966

—

Esenzioni fiscali per forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio della Repubblica, a Comandi Militari dei Paesi dell'Alleanza del Nord-Atlantico (NATO)

Presentata alla Presidenza il 30 novembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con accordo del 5 marzo 1952 fra l'Italia e gli U.S.A. si convenne di esentare dagli oneri fiscali le spese sostenute da questi ultimi nel nostro Paese nel quadro del Patto atlantico.

Considerata la validità delle considerazioni che indussero l'Italia alla stipulazione di quell'accordo, che agevolava e incrementava quelle spese senza ledere gli interessi dell'economia nazionale, è opportuno estendere a tutti

i Paesi membri della N.A.T.O. che già praticano esenzioni del genere a condizione di reciprocità, la sopradetta esenzione. Il provvedimento di legge, così come si presenta al vostro esame, è stato approvato dal Senato della Repubblica ed è costituito da un articolo unico:

al primo comma, esenta dall'I.G.E. le forniture di beni e le prestazioni di servizi fatte nel territorio nazionale ai Comandi militari dei Paesi membri dell'Alleanza del nord Atlantico ed ai Quartieri generali militari alleati della N.A.T.O. ed esenta altresì dalla imposta di registro i relativi contratti;

al secondo comma, prevede l'esenzione dall'imposta di fabbricazione, dal diritto erariale e dall'imposta erariale di consumo dei prodotti oggetto delle forniture anzidette;

al terzo comma, riserva al Ministro delle finanze la competenza a stabilire le modalità per la pratica applicazione dei benefici fiscali, e ciò per meglio garantire che i benefici stessi siano elargiti per i soli fini cui il provvedimento si ispira;

al quarto comma, consente, in via transitoria, i rimborsi delle imposte pagate sino alla data di entrata in vigore della legge, confermando i criteri e la procedura in atto a tale data;

al quinto comma, dispone che si prescinda dalla applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per il tardivo pagamento – già effettuato o, comunque, da effettuarsi non oltre i 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – delle imposte relative agli atti economici di cui al precedente comma.

L'attuazione del provvedimento comporta una flessione al bilancio dell'entrata che, peraltro, può considerarsi di modestissima entità.

AZZARO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

Le forniture di beni e le prestazioni di servizi fatte, nel territorio della Repubblica, ai Comandi militari dei Paesi membri dell'Alleanza del Nord Atlantico ed ai Quartieri generali militari alleati della N.A.T.O. sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ed i relativi contratti sono esenti dall'imposta di registro.

Sono, altresì, esenti dall'imposta di fabbricazione, dal diritto erariale e dall'imposta erariale di consumo i prodotti che formano oggetto delle forniture di cui al precedente comma.

Le esenzioni fiscali previste dai precedenti commi si applicano con le modalità che saranno stabilite dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

Per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi fatte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuerà ad effettuare, con la procedura e nei limiti in atto a tale data, il rimborso delle imposte pagate verso presentazione della relativa documentazione (contratti, fatture, eccetera) munita dell'apposita attestazione dei competenti Comandi militari.

Ove, per le forniture e le prestazioni di cui al precedente comma, le imposte dovute risultino pagate oltre i prescritti termini e, comunque, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si farà luogo all'applicazione delle relative soprattasse e pene pecuniarie.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.